

STATUTO

RETE A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA
SARDEGNA 17

Numero REA: CL - 116708

Codice fiscale: 02052900855

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	la società ammontano a circa Euro 1.500,00 (millecinquecen-	
	to/00) .	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura ai componenti che lo approvano e confermano.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me	
	manoscritto, consta di un foglio di cui occupa tre facciate e	
	fin qui della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore undici e minuti trenta.	
	Firmato: Bosco Calogero, Lombardo Liboria Valentina, Giglia	
	Annarita, Maria Elisa Riggi, Giulia Seminatore Nota-	
	io.	
	ALLEGATO A REP.N.24.185 RACC.N.10.902	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge regionale n.25 del 27 di-	
	cembre 2018 con sede nel comune di Caltanissetta una Società	
	cooperativa di comunità denominata	
	"RETE A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' "	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c., la modificazione,	

	nell'ambito del medesimo Comune, dell'indirizzo ove è posta	
	la sede sociale è di competenza dell'organo amministrativo	
	che ne darà comunicazione al competente Registro delle Impre-	
	se mediante deposito di apposita dichiarazione.	
	Art.2	
	(Durata)	
	La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo	
	il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai	
	sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;	
	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel suc-	
	cessivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale, a-	
	gricolo, industriale, commerciale o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativo di	
	persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) ed art. 4	

	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	dante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	

	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La cooperativa si propone altresì di sostenere lo sviluppo e-	
	conomico, la coesione e la solidarietà sociale nei territori	
	e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio spopo-	
	lamento e a disagio sociale attraverso la valorizzazione del-	
	le competenze, le tradizioni culturali e le risorse territo-	
	riali perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della co-	
	munità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art.4	

	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	1) la gestione d'asili nido, scuole materne, scuole paritarie	
	di ogni ordine e grado nonché dei servizi ausiliari di col-	
	legamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e	
	para-scolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere ne-	
	cessario per assicurare condizioni materiali e sociali che	
	permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il	
	libero ed armonico sviluppo del bambino, baby-parking, centro	
	di lettura, servizi di animazione, interventi di sostegno	
	scolastico a favore di minori, organizzazione di vacanze e	
	soggiorni estivi;	
	2) la creazione e/o gestione di case famiglie, case di ripo-	
	so, case albergo, centri diurni e/o notturni, comunità al-	
	loggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - ma-	
	dri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	privi d'assistenza familiare;	
	3) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	4) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per disabi-	

	li psichici e fisici;	
	5) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, mo-	
	rali)	
	6) la creazione e/gestione di centri per il recupero delle	
	disabilità fisiche, psichiche e sensoriali mediante lo svol-	
	gimento di attività, a titolo esemplificativo di: terapia e-	
	questre, idroterapia, attività psicomotoria, logopedia;	
	7) istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai	
	minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichi-	
	ci, morali);	
	8) la prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	9) la creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	10) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	11) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità	
	diurna o residenziale temporanea;	
	12) realizzazione e gestione di centri specializzati nel	
	trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina, canna-	
	bis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco d'az-	
	zardo, shopping, sesso);	

	13) realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per sog-	
	getti affetti da depressione con percorsi riabilitativi di	
	tipo residenziale	
	14) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perse-	
	guita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali	
	istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente	
	familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si	
	favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della	
	prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicolo-	
	gica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie,	
	nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della	
	realizzazione di corsi di qualificazione professionale per	
	l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	15) la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o	
	all'assistenza alle donne vittime di violenza;	
	16) la realizzazione e gestione di centri anti-violenza e/o	
	case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospi-	
	talità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e	
	madri con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Re-	
	gione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;	
	17) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integra-	
	tivo socio psicopedagogia e specialistica per attività scola-	
	stiche che para-scolastiche sia all'interno di scuole pubbli-	
	che o private che a domicilio che permettono di innalzare il	
	livello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portato-	

	ri di handicaps e extracomunitari;	
	18) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per	
	conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di	
	servizi;	
	19) favorire la formazione professionale di immigrati e/o ex-	
	tracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le ca-	
	pacità lavorative degli stessi;	
	20) l'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari	
	volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento al-	
	le leggi emanate ed emanante;	
	21) realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni	
	e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di	
	orientamento per immigrati e/o extracomunitari;	
	22) realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comu-	
	nità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione, assi-	
	stenza domiciliare volti all'assistenza ed al sostegno per	
	l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;	
	23) servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati,	
	uomini, donne e minori;	
	24) corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricrea-	
	tive per immigrati con particolare riferimento ai minori;	
	25) sostegno ed assistenza per immigrati portatori di handi-	
	cap;	
	26) la realizzazione e conduzione di centri di prima acco-	

	glienza per extracomunitari;	
	27) la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
	28) esercitare l'attività di trasporto dei soggetti normodo-	
	tati e/o disabili in genere;	
	29) la realizzazione di soggiorni vacanze;	
	30) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	31) la realizzazione e/o la gestione di strutture ex-	
	tra-ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti conti-	
	nui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanita-	
	rie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	32) la cooperativa può gestire e fornire stabilmente o tempo-	
	raneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le a-	
	ziende sanitarie pubbliche, convenzionate e/o private tutti i	
	servizi di:	
	· pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e do-	
	miciliare;	
	· assistenza generica;	
	· trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al	
	loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;	
	· distribuzione del vitto in collaborazione con il personale	
	infermieristico;	
	· prelievo referti;	

	· pulizia sale operatorie;	
	· collaborazione con il personale infermieristico nella puli-	
	zia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento	
	nel letto,	
	e tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausilia-	
	ri socio sanitari specializzati.	
	33) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organiz-	
	zazioni di servizi;	
	34) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del	
	disadattamento e della criminalità minorile mediante la rea-	
	lizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamen-	
	to ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	35) la promozione di attività di prevenzione del disagio gio-	
	vanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovani-	
	le;	
	36) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopeda-	
	gogica e specialistica.	
	37) l'assistenza post - penitenziaria;	
	38) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	39) servizio di segretariato sociale e informa-giovani;	
	40) la gestione del servizio di babysitter presso il domici-	
	lio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro.	

	L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e	
	alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza rela-	
	tiva ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;	
	41) la realizzazione di servizi per la gestione del tempo li-	
	bero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la pre-	
	venzione del disagio minorile;	
	42) l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo li-	
	bero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, foto-	
	grafia, hobbies vari etc.);	
	43) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promo-	
	zione culturale e sociale.	
	44) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini co-	
	noscitive;	
	45) la gestione del servizio sociale professionale;	
	46) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa neces-	
	saria al conseguimento degli scopi sociali;	
	47) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci svolgono presso terzi;	
	48) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	49) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integra-	

	tiva e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso	
	ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili	
	ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di	
	collaboratori non soci;	
	50) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	51) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	52) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanante;	
	53) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-	
	vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio - culturali);	
	54) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; della gestione di struttu-	
	re sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di	
	quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	

	materiali e sociali che permettono la realizzazione del di-	
	ritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del	
	bambino;	
	55) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -	
	assistenza e Tele - medicina;	
	56) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato;	
	57) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	58) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei por-	
	tatori di handicap, trasporto ed assistenza igienici-	
	co-sanitario nelle scuole;	
	59) istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali	
	di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione	
	professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le per-	
	sone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o	
	pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto	
	e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente ricono-	
	sciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi	
	e di riabilitazione professionale;	
	60) istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Supe-	
	riore (IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integra-	
	ta con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto	
	a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di	
	figure professionali tecniche di livello medio-altro, inseri-	
	te nei settori produttivi interessati da profonde trasforma-	

	zioni tecnologiche e professionali;	
	61) sviluppare attività ed interventi di istruzione, forma-	
	zione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale,	
	commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della	
	conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ar-	
	tistico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza so-	
	ciale, sanitaria e riabilitativa;	
	62) istituire corsi di formazione per particolari specifiche	
	esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in	
	cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e	
	straniere;	
	63) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per	
	Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e	
	tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Univer-	
	sità, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, En-	
	ti pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi	
	e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;	
	64) organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc.,	
	autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti	
	pubblici e dall'Unione Europea;	
	65) promuovere, istituire e gestire anche in proprio, atti-	
	vità editoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusione di	
	testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e	
	resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli sco-	
	pi sociali, sia su carta stampata che su CD, File, Videocas-	

	sette, audiocassette ed in Braille;	
	66) istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio,	
	informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi	
	sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, ban-	
	che dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausiliotecche	
	accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;	
	67) realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, na-	
	zionali e regionali forme di orientamento e formazione pro-	
	fessionale in situazione e stage di apprendimento e di tiro-	
	cinio particolarmente qualificate per la persona disabile;	
	68) sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tec-	
	nologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su	
	temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con	
	la collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istitu-	
	ti, Università e Centri di ricerca nazionali ed internaziona-	
	li;	
	69) partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e	
	nazionali coerenti con gli scopi sociali;	
	70) collaborare e sostenere programmi e politiche sociali	
	(transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo,	
	formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sporti-	
	vo, ricreativo, funzionali all'inserimento e all'integrazione	
	delle persone normodotate, con disabilità e svantaggiati.	
	71) intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o	
	in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi,	

	con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche	
	o private o non profit;	
	72) gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determi-	
	nato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pub-	
	blici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione	
	pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste	
	e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la ge-	
	stione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,	
	strutture alberghiere e simili.	
	La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività a-	
	vente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento	
	degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione	
	autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto	
	della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel	
	rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifi-	
	che normative caso per caso.	
	Potrà comunque svolgere attività d'impresa diverse, in qual-	
	siasi settore, ed. in particolare nel settore turistico cul-	
	turale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi , fi-	
	nalizzate all'inserimento ed integrazione sociale e lavorati-	
	vo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodipendenti, gli in-	
	validi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di isti-	
	tuti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi vi-	

	genti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella	
	categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b)	
	dell'art. 1 ed art. 4 della legge 381/91 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni.	
	In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno	
	il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa	
	intende svolgere la propria attività imprenditoriale princi-	
	palmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni	
	culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e	
	dei servizi in genere.	
	In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le se-	
	guenti attività:	
	· realizzare, acquistare, affittare e /o gestire beni mobili	
	ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed altri	
	arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;	
	· acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in co-	
	modato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni,	
	impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione	
	delle iniziative sociali;	
	· realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self	
	service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;	
	· promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualifi-	

	cazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i so-	
	ci;	
	· promozione di meeting, giornate di studio, congressi in	
	collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca,	
	musei ed associazioni	
	· iniziative di educazione ambientale in collaborazione con	
	le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;	
	· realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. a-	
	rea tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di i-	
	tinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeo-	
	logici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);	
	· servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;	
	· servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da dipor-	
	to e natanti, costruire e gestire porti e pontili per l'at-	
	tracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo,	
	noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite	
	organizzate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi per	
	il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e	
	riprese sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assi-	
	stenza in generale dei natanti da diporto e divisione sub;	
	· organizzazione di campi scuola;	
	· promozione di workshop;	
	· servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide,	
	depliants, corners didattici;	
	· merchandising;	

	· organizzazione e gestione di spettacoli vari;	
	· gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento	
	di visite guidate;	
	· attività di allestimento di mostre permanenti e non;	
	· ospitare attività di restauro e attività artigiane;	
	· realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti,	
	pizzerie sale da ballo ecc.	
	· allestimento di eventi congressuali e fieristici;	
	· allestimento di cerimonie private;	
	· allestimento e/o gestione di centri di informazione turi-	
	stica;	
	· creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili	
	al turista;	
	· prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e	
	manifestazioni;	
	· attività di formazione didattica;	
	· realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento	
	del tempo libero e dello sport;	
	· valorizzazione dei centri storici a fini turisti-	
	co-culturale;	
	· intraprendere attività turistiche collegate al godimento	
	dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ec-	
	clesiastici, agricoli-forestali;	
	· anche su affidamento dell'autorità competente, la coopera-	
	tiva potrà curare e procedere alla manutenzione, l'inventa-	

	riato, la catalogazione, l'archiviazione, il restauro dei be-	
	ni mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e cul-	
	turali, al fine dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale	
	utenza;	
	· curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del pa-	
	trimonio faunistico ed ambientale del territorio;	
	· monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi,	
	laghi, boschi e simili;	
	· ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la con-	
	servazione delle risorse marine, dello stock ittico e di so-	
	luzioni sempre migliori per la gestione e conservazione am-	
	bientale;	
	· progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di im-	
	pianti per la cattura, ricovero e custodia di animali randagi;	
	· progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di	
	acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;	
	· curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuo-	
	le, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;	
	· realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi	
	sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere	
	turistico, sportivo e ricreativo;	
	· realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi	
	e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da	
	diporto;	
	· organizzare e gestire percorsi di visita guidata o inizia-	

	tive volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni	
	culturali o ambientali, archeologici,ecc.;	
	· gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi	
	di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo al-	
	tresi all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture;	
	· curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manu-	
	tenzione di posteggi pubblici e/o privati , anche mediante	
	convenzione con enti pubblici o privati;	
	· gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di	
	custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;	
	· servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi	
	tipo	
	· servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elet-	
	trici, ecc. sia essi comunali che privati;	
	· ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbi-	
	gliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici,	
	veicoli, ecc;	
	· curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di pli-	
	chi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate nor-	
	mali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su	
	affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di	
	bollette Enel, Telecom e simili.	
	La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche dif-	
	ferenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo e-	
	semplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc.	

	secondo le disposizioni di legge in materia;	
	. operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, com-	
	ponenti ed accessori;	
	. raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiu-	
	ti solidi urbani e raccolta differenziata;	
	. spazzamento di rifiuti urbani;	
	. stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni	
	di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta dif-	
	ferenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e	
	consortili;	
	. produzione di compost derivato da rifiuti	
	. demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc:	
	. stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da	
	attività sanitarie;	
	. predisporre le necessarie strutture ricettive	
	. servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
	. servizi e gestione autoambulanze;	
	. servizi cimiteriali di qualsiasi genere;	
	. relazioni e ricerche tecniche e storiche;	
	. creazione di data base;	
	. redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione	
	dei beni culturali;	
	. redazione di progetti di consolidamento recupero e restauro	
	conservativo degli edifici pubblici e privati;	
	. gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;	

	· gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione	
	e manutenzione di aree di interesse archeologico;	
	· creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;	
	· attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde	
	pubblico, ville comunali, parchi naturali ecc.	
	· organizzazione e consulenza per corsi di formazione profes-	
	sionale;	
	· attività di monitoraggio e acquisizione di informazione re-	
	lative al patrimonio culturale e naturale;	
	· elaborazione di carte tematiche;	
	· individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed ot-	
	timizzazione delle risorse locali;	
	· sistemi informativi on line ed off line;	
	· assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di	
	personale qualificato per attività connesse;	
	· promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	Cooperativa potrà infine:	
	a) assumere appalti a trattativa privata e partecipare a ban-	
	di di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazio-	
	nale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipu-	
	lare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi	
	di utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con	

	Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie,	
	Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi	
	sociali;	
	b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consor-	
	zi, associazioni temporanee di impresa, società miste, pro-	
	muovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione	
	Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti lo-	
	cali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del	
	non profit;	
	c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali,	
	Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospeda-	
	li, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sa-	
	nitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di ini-	
	ziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo	
	di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che	
	parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i	
	problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che	
	stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori	
	dei servizi e la popolazione;	
	d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle	
	politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favo-	
	rire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani,	
	attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi	
	socio-culturali sia intracomunitari che con paese terzi, al	
	fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni inter-	

	culturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dia-	
	logo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di	
	amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il	
	sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la	
	comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato	
	europeo;	
	e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze lin-	
	guistiche e la conoscenza del patrimonio culturale, artisti-	
	co, archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e	
	mondiale;	
	f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di	
	tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche	
	mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali,	
	spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona	
	accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi	
	pubblici e privati, o raccolte solidali;	
	g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per	
	particolari e significative iniziative sociali: raccolte di	
	denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musi-	
	cali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti ali-	
	mentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri,	
	etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.	
	h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni	
	e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e pri-	

	vati;	
	i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature	
	di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività so-	
	ciale	
	j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione,	
	prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o ema-	
	nandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;	
	k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azio-	
	ne mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società	
	con affinità di scopi.	
	m) stipulare convenzioni con personale specializzato o pro-	
	fessionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero	
	procedere ad assunzione di personale specializzato e/o quali-	
	ficato per comprovati motivi di funzionalità della Società,	
	n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanzia-	
	menti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in	
	imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria	
	all'attività sociale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	

	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-	
	la facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla leg-	
	ge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	

	ni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni	
	e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	

	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art.6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art.7	

	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
	rativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	

	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	

	ne di nuovi soci.	
	Art.8	
	(Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione+	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	

	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art.9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	

	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art.11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo,	
	della relativa delibera assembleare.	

	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai	
	sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs	
	112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici	
	giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Con-	
	siglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a	
	tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art.12	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art.13	
	(Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	

	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art.14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	

	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.15	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992 n.59.	
	Art.16	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art.17	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valo-	
	re della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art.18	

(Deliberazione di emissione)		
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-		
sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-		
na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale		
esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei		
soci cooperatori.		
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti		
che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-		
ni dell'emissione della partecipazione.		
Art.19		
(Diritti dei soci sovventori)		
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:		
a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-		
ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per		
i soci cooperatori;		
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-		
ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul		
fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in		
proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito		
dai soci cooperatori;		
c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un		
terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;		
d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come		
segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettua-		
ti:		

	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.001,00 euro e fino a 200.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 200.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorren-	
	za del recesso è fissata dalla data di ricezione della noti-	
	fica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00. Il valo-	
	re della quota detenuta da ciascun socio non può essere supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.21	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art.22	
	(Bilancio d'esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.23	
	(Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.24	
	(Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art.25	
	(Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori per legge	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov- ventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra- zione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am- ministratori ed all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan- ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at- to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio e-	

	sciuso ai sensi del precedente articolo 11.	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art.26	
	(Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	

	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre dieci	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scrit-	
	ta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia cia-	
	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art.28	
	(Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	

	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco della Cooperativa.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art.29	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	

	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art.30	
	(Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dal-	
	l'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma,	
	è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di profes-	

	sionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista	
	dalla legislazione vigente al momento della nomina, e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica,	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art.31	
	(Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	

	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni Amministratori, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Art.32	
	(Convocazioni e deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	

	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	

	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art.33	
	(Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale	

	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea	
	può essere convocata da ogni socio.	
	Art.34	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comita-	
	to Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art.35	
	(Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	

	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art.36	
	(Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo. L'As-	
	semblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo	
	di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo ca-	
	so, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, e-	
	letti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, e-	
	sercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno es-	

	sere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	

	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art.38	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	

	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	

	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.40	
	(Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art.41	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art.42	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	

	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.43	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Firmato: Bosco Calogero, Lombardo Liboria Valentina, Giglia	
	Annarita, Maria Elisa Riggi, Giulia Seminatore Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 commi 2 e 3	
	D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanis-	